



COMUNE DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

IV SETTORE

Politiche per la Casa

BANDO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALIDA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE MODERATO DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI IN VIA COSTITUENTE N.62

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando Pubblico per la formazione della graduatoria valida per l'assegnazione di alloggi a canone moderato di proprietà comunale ubicati in Via Costituente n. 62, approvato con la determinazione n. 236/IV del 11.08.2021

ART. 1. – ALLOGGI DA ASSEGNARE

Gli alloggi a canone moderato di proprietà comunale ubicati in Via Costituente n.62 (ex albergo Operai n. 2) sono di due tipologie: A) destinati alla LOCAZIONE PERMANENTE; B) destinati alla LOCAZIONE PER ALMENO 15 ANNI (con possibilità di futuro acquisto).

La graduatoria formata a seguito del presente bando sarà valida per anni tre dalla data di approvazione definitiva ed in base ad essa verranno assegnati gli alloggi che si rendano disponibili entro i termini di validità della stessa.

ART. 2. – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

In osservanza alle prescrizioni contenute nell'Invito a presentare proposte per la localizzazione di interventi di recupero approvato con Determinazione Direttore Servizio Edilizia Residenziale n. 460/2 del 04/11/2005, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di aspiranti assegnatari, gli interessati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato estero membro dell'Unione Europea o di uno Stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione;
- b) residenza ovvero attività lavorativa principale o esclusiva nel Comune di Carbonia (Si intende per attività principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale);
- c) non titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio della Sardegna.

Come stabilito all'art. 2 lettera c) della Legge Regionale n. 13 del 06 Aprile 1989: "E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978 n. 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 9, punto b. 2.2.)";

La titolarità di quota di alloggio, se adeguata in termini di superficie, è considerata come titolarità di alloggio adeguato;

- d) non aver ottenuto, essi stessi, né altri componenti dello stesso nucleo familiare, agevolazioni pubbliche, concesse dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico, in qualunque forma per l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni;
- e) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) non occupare senza titolo un alloggio ERP;
- h) non trovarsi nella condizione di cui all'art. 5 comma 1 bis del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014. "*I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva*".
- i) **REDDITO MINIMO DI ACCESSO come da tabella "A" allegata al presente Bando di cui costituisce parte integrante.**

La soglia annua del reddito familiare non deve essere inferiore a quella stabilita nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett b) al n. 4, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito nella L. 28 marzo 2019 n. 26, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE (€ 9.360,00 moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1).

j) **REDDITO MASSIMO DI ACCESSO**

<i>Reddito convenzionale* non superiore a Euro</i>	29.146,00 per la locazione permanente (doppio del limite previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata)
<i>Reddito convenzionale* non superiore a Euro</i>	46.063,90 per locazione per 15 anni e successiva vendita (limite previsto per l'accesso all'edilizia agevolata)

***MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO CONVENZIONALE:**

Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare ossia la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata è diminuito di Euro 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (abbattimenti previsti dall'art. 21 della l. 457/78)

Il nucleo familiare è costituito dal richiedente, dal coniuge, anche se non convivente, non legalmente separato, dai figli conviventi a carico agli effetti fiscali. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, nonché, se conviventi da oltre due anni, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado. La convivenza si acquisisce alla data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico.

Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, **che partecipano al presente bando in modo autonomo** (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). In questi casi nella domanda dovranno essere indicati **solo** i redditi **dei partecipanti** che **intendono staccarsi dai rispettivi nuclei familiari per costituirne uno autonomo** (es. Fidanzati che intendono sposarsi ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo

familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia).

Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

I requisiti di partecipazione sono riferiti all'intero nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando. I requisiti devono altresì permanere sino alla stipula del contratto di locazione.

ART. 3 –CANONE DI LOCAZIONE

Il canone mensile di locazione è determinato in osservanza dei parametri previsti nel vigente *Accordo Territoriale sulle locazioni abitative agevolate per la Città di Carbonia*, depositato presso il Comune, al protocollo generale n. 26342 in data 28.05.2019 dalle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 431/1998 e successive modifiche e integrazioni. Gli alloggi oggetto del presente bando ricadono per ubicazione in zona 2 (zona periferica urbanizzata e frazioni) e si inquadrano nella sub-fascia B ed il canone è pari a 38,00 euro annuo a metro quadro di superficie convenzionale corrispondente al valore mediano della sub-fascia di collocazione.

Oltre al canone di locazione l'assegnatario dovrà farsi carico della quota parte degli oneri condominiali di competenza ivi compresi gli oneri derivanti dalla nomina dell'Amministratore Condominiale così come deliberati dall'Autogestione costituita dalle famiglie conduttrici in conformità alle "NORME REGOLATRICI PER L'AUTOGESTIONE DEGLI ALLOGGI" approvate con determinazione n. 162 del 28/05/2015.

Per gli alloggi in locazione per almeno 15 anni con possibilità di futura vendita, in sede di stipulazione del contratto di locazione, ciascun soggetto individuato come assegnatario, potrà - se interessato - impegnarsi espressamente a versare un corrispettivo - in aggiunta al canone di locazione - da destinare in conto prezzo di acquisto, che verrà decurtato dal prezzo di vendita dell'alloggio.

Al termine del periodo minimo di locazione (15 anni), in caso di mancato acquisto, il contratto di locazione prosegue secondo le disposizioni di cui alla L. 431/98 e il Comune di Carbonia restituirà al conduttore le eventuali quote aggiuntive versate dallo stesso in conto prezzo di acquisto.

Il prezzo d'acquisto dell'alloggio è stabilito secondo le modalità contenute nella Deliberazione della G.R. 7/7 del 22.02.2005.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli distribuiti, unitamente al presente bando presso:

- Portineria del Palazzo Comunale sito in P.zza Roma, 1 - Carbonia (piano terra, Uscieri): dal Lun. al Ven. dalle ore 08,00 alle 13,00;
- Uffici Circostrizionali: - dal Lun. al Ven. dalle ore 10,00 alle 13,00;
- O scaricabili dal sito Web del Comune all'indirizzo: www.comune.carbonia.su.it: [Home>Avvisi e Bandi> Altri bandi e avvisi](#);

Le domande, munite di marca da bollo da € 16,00, possono essere presentate:

- A mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Carbonia - Piazza Roma 1
- Trasmesse al seguente indirizzo di Pec (Posta Elettronica Certificata) del Comune di Carbonia: comcarbonia@pec.comcarbonia.org
- Spedite mediante RACCOMANDATA A/R (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione) al seguente indirizzo:

Comune di Carbonia - Ufficio Politiche per la Casa

Piazza Roma, 1 - 09013 – Carbonia

In caso di spedizione per posta sul retro della busta contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura **“Domanda di partecipazione bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi a canone moderato di proprietà comunale ubicati in Via Costituente, 62”**.

L'Amministrazione comunale non risponde dello smarrimento o di altri disagi in caso di domanda inviata per posta.

Le domande di partecipazione devono essere presentate o inviate, A PENA DI ESCLUSIONE, entro il giorno 24 settembre 2021

ART. 5 - CONTENUTO E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione contiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 T.U. D.P.R. 28.12.2000 n. 445) nella quale il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui all'art. 2 del presente bando.

In particolare dovranno essere indicati:

- a) Cittadinanza, dati anagrafici e residenza del concorrente;
- b) Situazione di famiglia;
- c) Codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- d) Un numero telefonico di reperibilità e l'esatto recapito in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
- e) Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

L'omessa dichiarazione dei dati sopra indicati ai punti a), b), c) comporta l'esclusione dal concorso. L'esclusione è, altresì, disposta per le cause indicate al successivo articolo 10.

I concorrenti devono, pena l'inammissibilità della domanda, esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali”.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte dovranno essere corredate da

- Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
- Solo per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, oppure della richiesta di rinnovo.
- Attestazione ISEE in corso di validità.

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa. **L'omessa presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, comporta la non attribuzione del punteggio.**

SFRATTO: - Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;

GIOVANI COPPIE - Per le Coppie di futura formazione: Dichiarazione dei richiedenti di voler costituire nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi;

INVALIDITÀ: - Copia certificato rilasciato dalla ASL attestante la percentuale di invalidità;

NUCLEO MONOPARENTALE: Attestazione ISEE e DSU in corso di validità;

Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

ART. 7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica formata da Dirigenti e Funzionari del Comune di Carbonia.

Acquisite le domande dei richiedenti, il Comune accerta in capo ai medesimi il possesso dei requisiti di partecipazione e, al fine di dare priorità nell'assegnazione ai soggetti che versano nelle situazioni di disagio indicate nell'*Invito a Presentare Proposte*, - art.2- approvato con Determinazione dell'Assessore ai LL. PP. – Servizio Edilizia Residenziale n. 460 del 04/11/2005, attribuisce alle singole domande i punteggi, riferiti alle condizioni soggettive e oggettive sotto elencate.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

A.1) GIOVANI COPPIE

A.1.1) Coppie di futura formazione. Il nuovo nucleo familiare deve essere costituito, a seguito di matrimonio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016, entro la data di assegnazione dell'alloggio. Documentazione da allegare alla domanda: <u>dichiarazione dei richiedenti di voler costituire nuovo nucleo familiare</u> Il mancato mantenimento dell'impegno a voler costituire nuovo nucleo familiare entro la data di assegnazione dell'alloggio comporta la perdita del relativo punteggio di giovane coppia. (Ai fini della convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016, comma 37. per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989).	Punti 2
A.1.2.) Nucleo familiare la cui costituzione è avvenuta non oltre tre anni dalla presentazione della domanda a seguito di matrimonio, unione civile o convivenza di fatto. (Ai fini della convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016, comma 37. per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989).	Punti 2
A.1.3.) Nucleo familiare di cui ai precedenti punti A.1.1 e A.1.2 nel quale siano presenti uno o più minori a carico.	Punti 4

Il Punteggio A.1.3) non è cumulabile con i punteggi A.1.1) e A.1.2)

A.2) ANZIANI

Nucleo familiare, anche unipersonale, nel quale siano presenti persone che abbiano superato i 65 anni d'età.	Punti 2
---	----------------

<p>N.B. a) la convivenza con l'anziano deve sussistere da oltre due anni. b) il punteggio non verrà attribuito nel caso di domanda presentata da soggetti che, ancorché conviventi al momento della presentazione della domanda con anziani ultrasessantacinquenni, intendano staccarsi da essi, per costituire un nucleo autonomo</p>	
--	--

A.3) NUCLEI MONOPARENTALI

<p>A.3.1.) Nuclei monoparentali, ossia composti da un genitore solo con un minore a carico. A tal fine si fa riferimento alle medesime regole utilizzate ai fini ISEE (Quadro A della Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU) :fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del DPCM n. 159 del 2013.</p>	Punti 4
<p>A.3.2.) Nuclei monoparentali, ossia composti da un genitore solo con più minori a carico. A tal fine si fa riferimento alle medesime regole utilizzate ai fini ISEE (Quadro A della Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU) :fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.</p>	Punti 5

A.4) NUCLEI CON MINORI A CARICO

<p>Nuclei familiari (non giovani coppie e non monoparentali) con figli minori a carico</p>	Punti 3
---	----------------

I punteggi A.3 e A.4 non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio A.4) non è cumulabile con il punteggio A.1.3).

A.5) INVALIDITA'

<p>A.5.1) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3.</p>	Punti 3
<p>A.5.2) Presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap formalmente riconosciuti dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3.</p>	Punti 4

I punteggi di cui ai punti A.5.1) e A.5.2) non sono tra loro cumulabili

Documentazione da allegare: copia sentenza o certificazione Asl riconoscimento percentuale invalidità.

N.B: Il punteggio non verrà attribuito nel caso di domanda presentata da soggetti che, ancorché conviventi al momento della presentazione della domanda con persone invalide, intendano staccarsi da essi, per costituire un nucleo autonomo.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

B1)

Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente alla data di pubblicazione del bando, dovuta a richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto **non intimato per inadempienza contrattuale**, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di collocamento a riposo di dipendente pubblico e privato che usufruisca di alloggio di servizio

Punti 3

Le condizioni di attribuzione del punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda. Le condizioni sopravvenute nelle more di istruttoria delle domande e/o successivamente alla formulazione della graduatoria non sono valutabili ai fini dell'integrazione del punteggio.

E' facoltà del Comune di Carbonia, chiedere ai concorrenti, documentazioni o elementi utili, anche integrativi, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata.

Sulla base dei punteggi attribuiti si procede alla formulazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.

Contro la graduatoria provvisoria, gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro i 15 giorni successivi all'ultimo di pubblicazione.

Le opposizioni, da redigere in carta semplice, dovranno essere presentate entro i suddetti termini con le medesime modalità previste dal precedente art. 4 per la presentazione delle domande.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il Comune formula la graduatoria definitiva, previo sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio al fine di determinare l'ordine definitivo di graduatoria.

Del sorteggio in seduta pubblica verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

La graduatoria definitiva è approvata con determinazione dirigenziale, pubblicata per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune di Carbonia e costituisce provvedimento definitivo.

La Graduatoria Definitiva conserva la propria efficacia per 3 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

ART. 8 - ASSEGNAZIONE DELL' ALLOGGIO

Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria occupato e tenendo conto della composizione numerica dei nuclei familiari in modo da non creare situazioni di sottoutilizzo o sovraffollamento secondo gli standard abitativi L.R. 13/89.

ART. 9 - CONTROLLI

Il Comune di Carbonia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione:

1) Domanda non firmata;

- 2) Domanda priva di copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità
- 3) Domanda priva di copia del permesso di soggiorno in corso di validità, qualora richiesto
- 4) Domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini assegnati dall'Ufficio competente;
- 5) Domanda pervenuta oltre il termine di scadenza fissato dal presente bando.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Di Franco dirigente del IV Settore.

ART. 12 - TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente bando di concorso è titolare del Trattamento il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, 09013 Carbonia.

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del candidato prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente concorso ed inserito nella domanda di partecipazione

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente bando.

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al concorrente di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel bando ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente bando è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura concorsuale.

I dati personali dei candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura.

I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.

ART. 13 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal Bando, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Per ogni informazione in merito al presente Bando è possibile rivolgersi tramite mail o telefonicamente all'ufficio Politiche della casa, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti recapiti:

Dott. Alessandro Porcina - Email: aporcina@comune.carbonia.ci.it;

Telefono: 0781/694232; Cell. 3480166238

Dott.ssa Iasmine Nieddu - Email: inieddu@comune.carbonia.ca.it

Telefono: 0781/694232; Cell. 335726762

Carbonia, li 11.08.2021

La Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Di Franco

TABELLA A

ALLEGATA AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALIDA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI IN VIA COSTITUENTE N.62.


REDDITO MINIMO DI ACCESSO PER COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1 ADULTO	1 ADULTO 1 MINORE	1 ADULTO 2 MINORI	2 ADULTI 1 MINORE	2 ADULTI 2 MINORI	2 ADULTI 3 MINORI	2 ADULTI 4 MINORI	3 ADULTI 1 MINORE	3 ADULTI 2 MINORI
€ 9.360,00	€ 11.232,00	€ 13.104,00	€ 14.976,00	€ 13.104,00	€ 14.976,00	€ 16.848,00	€ 18.720,00	€ 19.656,00

La soglia annua del **reddito familiare** non deve essere inferiore a quella stabilita nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett b) al n. 4, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito nella L. 28 marzo 2019 n. 26 (€ 9.360,00 moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1).

Il reddito familiare è costituito dalla Somma dei redditi dei componenti del nucleo risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità.
(Vedi immagine a lato)

Nei casi di richieste presentate da nuclei familiari diversi da quelli dichiarati ai fini ISEE si procederà al calcolo del reddito familiare per il nucleo di nuova formazione (giovani coppie, richiedenti che intendono staccarsi dal nucleo di origine) sommando i redditi imponibili dei componenti dichiarati nella domanda.



ATTESTAZIONE ISEE

L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo (INPS/ISEE-2019/XXXXXXX-XX) presentata da **MARIO ROSSI** in data XXXX/2021

Il nucleo familiare del Dichiarante è così composto:

Relazione con il richiedente	Cognome	Nome	Codice Fiscale
D	ROSSI	MARIO	XXXXXX/XXXXXX
C	VIRATI	MARIA	XXXXXX/XXXXXX

NUCLEO FAMILIARE DEL DICHIARANTE

- è stato calcolato il seguente indicatore: **Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e il seguente: Fisso** X'X'

ISEE ORDINARIO

Nota Bene: l'ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato.

Ove siano richieste **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** (di cui all'articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159), **prestazioni agevolate rivolte a minorenni** (articolo 7), **prestazioni per il diritto allo studio universitario** (articolo 8) o **l'ISEE corrente** (articolo 9), l'attestazione potrà assumere specifiche connotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, l'ISEE ordinario potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- non si applica alle **PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**
- non si applica alle **PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORANNI**

L'ISEE ordinario si applica inoltre alle **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e ai corsi di dottorato**, qualora non si intende avvalersi della facoltà di considerare un nucleo familiare riserbo (composto dal beneficiario, dall'eventuale coniuge e dagli eventuali figli):

- relativamente all'indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo:

1-MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO

Summa dei redditi del nucleo	Euro	X'XX'
Reddito figurato per patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	-X'XX'
Detrazioni per spese e Ircelghe del nucleo	Euro	X'XX'
Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	+X'XX'
Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+X'XX'
Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	+X'XX'
Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+X'XX'
Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	-X'XX'
Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	X'XX'
Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo	Euro	X'XX'
Eventuali maggiorazioni applicate	Euro	+X'XX'
Valore della scala di equivalenza	Euro	X'XX'